

# “CORSO RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA (RLS)”

## Il ruolo del Medico Competente La sorveglianza sanitaria

**Dr.ssa Paola Del Bufalo**  
**Medico Competente Coordinatore**



Azienda ASL Rieti  
Via del Terminillo, 42 - Rieti  
Coordinamento Medici Competenti



# “CORSO PER DIRIGENTI DI STRUTTURA”

## Funzioni e responsabilità del Medico Competente

**Dr.ssa Paola Del Bufalo**  
**Medico Competente Coordinatore**



ASL  
RIETI

Azienda ASL Rieti  
Via del Terminillo, 42 - Rieti  
Coordinamento Medici Competenti



## **Coordinamento Medico Competente**

**3 Medici Competenti  
(1 Coordinatore e 2 MMCC CoCoCo)**

**3 infermiere effettive  
(1 Referente: S. Guadagnoli; G. Di Rado; S. Santarelli)**



# La sorveglianza sanitaria è una **misura di tutela** della salute e sicurezza

«**sorveglianza sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Visite mediche specialistiche in  
medicina del lavoro  
Questionari clinici  
Esami strumentali  
Indagini di laboratorio  
Indagini diagnostiche  
Consulenze specialistiche



Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi

Effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale  
e alterazioni delle condizioni di salute che possono essere  
aggravate dall'attività lavorativa

Verifica delle misure di prevenzione dei rischi

# SORVEGLIANZA SANITARIA

## Obiettivi

principali della sorveglianza sanitaria sono :

- ✚ sì, la prevenzione delle **malattie da lavoro** e delle **malattie lavoro-correlate**, ma in una visione più ampia **la tutela della salute dei lavoratori**,
- ✚ uno specifico contributo alla valutazione dei rischi e al piano di P. e P.,
- ✚ la promozione della salute dei lavoratori,
- ✚ in relazione ad alcune mansioni la sicurezza dei terzi.

# SORVEGLIANZA SANITARIA

➤ **Art. 15**

➤ **Misure generali di tutela**

**c. 2 Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.**

<b>Medico del lavoro/competente</b>	<b>Medico di altre discipline</b>
<b>Visita i lavoratori per obbligo di legge</b>	<b>Visita persone su loro richiesta</b>
<b>I richiedenti delle sue prestazioni (datori di lavoro) sono diversi da coloro che ne dovrebbero beneficiare (lavoratori)</b>	<b>Richiedenti e beneficiari coincidono</b>
<b>Non è scelto dai lavoratori</b>	<b>È scelto dal richiedente</b>
<b>Visita lavoratori in base a rischi specifici</b>	<b>Visita in base all'esistenza di disturbi/sintomi</b>
<b>Visita prevalentemente persone sane</b>	
<b>Visita periodicamente in maniera sistematica</b>	<b>Visita occasionalmente; a volte periodicamente</b>
<b>Tende a cogliere effetti precoci (preclinici o subclinici)</b>	<b>Vede di norma effetti già evidenti clinicamente</b>
<b>Fa anche una valutazione di gruppo</b>	<b>Valuta solo la persona</b>
<b>Il suo operato è segnatamente preventivo</b>	<b>Ha scopi principalmente terapeutici</b>
<b>I risultati del suo operato sono utili anche per la valutazione del rischio</b>	<b>I risultati del suo operato sono utili principalmente per la persona</b>
<b>I risultati del suo operato possono avere importanti e dirette ripercussioni pratiche per il lavoratore (idoneità al lavoro)</b>	<b>Non determina dirette ripercussioni sull'idoneità al lavoro</b>
<b>I risultati del suo operato possono avere ripercussioni negli ambienti di lavoro (tecnologie e/o organizzazione)</b>	<b>Non può interferire con le caratteristiche dell'ambiente di lavoro</b>

***MEDICO COMPETENTE :***

**Cliente : Azienda**

**Utenti : lavoratori**



# **PREVENZIONE**

## **definizione tradizionale:**

**- Primaria :**  
**volta ad abbattere gli agenti causa di malattia**

**- Secondaria :**  
**scoperta e guarigione dei casi di malattia prima della loro  
manifestazione clinica**

**- Terziaria :**  
**terapia e riabilitazione**

## **PREVENZIONE :**

**Art. 2, c. 1, lett. n**  
**D.lgs 81/08**

**il complesso delle disposizioni o misure necessarie  
anche  
secondo la particolarità del lavoro,  
l'esperienza e la tecnica,  
per evitare o diminuire  
i rischi professionali  
nel rispetto della salute della popolazione  
e  
dell'integrità dell'ambiente esterno.**

# **PREVENZIONE:**

## **PROGRAMMATA**

**(non episodica, ma disegnata in anticipo)**

## **PROGETTUALE**

**(la progettazione del lavoro deve includere  
le condizioni di prevenzione)**

# SALUTE

Stato di  
**completo benessere**  
**fisico, mentale e sociale,**  
non consistente solo  
in un'assenza di malattia o di infermità

O.M.S. – Art. 2 D.lgs 81/2008 (Definizioni)

# **ORGANIZZAZIONE**

**insieme delle regole del processo  
che strutturano  
compiti, conoscenze e svolgimenti  
verso  
risultati attesi,  
implicando  
persone, materiali, strumenti, impianti, luoghi.**



GESTIONE DEL RISCHIO !!!!!

## LAVORATORE

Art. 2 Dlgs 81/2008 c. 1 lett.a

**Persona che,  
indipendentemente dalla tipologia contrattuale,  
svolge un'attività lavorativa  
nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro  
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo  
fine di apprendere  
un mestiere, un'arte o una professione....**





## Articolo 25 - Obblighi del medico competente

- a) **collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione** alla **valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, **alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica** dei lavoratori, all'attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del **servizio di primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "**promozione della salute**"...
- b) **programma ed effettua la sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 attraverso **protocolli sanitari (Piano sanitario)** definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria...



## Articolo 25 - **Obblighi del medico competente**



g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti...

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, e, **a richiesta dello stesso**, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 (**Riunione periodica**), al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria... ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

## **Il D.lgs 81/2008**

**amplia di molto le possibilità di intervento del MC  
nel contesto aziendale,  
introducendo l'attività volta alla  
**promozione della salute.****

**Stili di vita**

**Abitudini voluttuarie**

**Collaborazione con Medici di famiglia**

**Collaborazione con altre strutture del SSN**



## MEDICO COMPETENTE

### Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
  - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare *appositi percorsi formativi universitari* da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

## MEDICO COMPETENTE – AGGIORNAMENTO !!!

### Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

# INCOMPATIBILITA'

*Il D.lgs 81/2008 stabilisce un'incompatibilità assoluta  
fra assegnazione ad  
**uffici di vigilanza**  
e  
espletamento  
delle funzioni di medico competente.*





## Articolo 39 - **Svolgimento dell'attività di medico competente**

1. L'attività di medico competente è svolta **secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).**

2. ....

4. **Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.**

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, **il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.**

**Il datore di lavoro**

**assicura al medico competente**

**le condizioni necessarie**

**per lo svolgimento di tutti i suoi compiti**

**garantendone l'autonomia.**

Art. 39, c. 4 D.lgs 81/2008

## RISORSE / CONDIZIONI necessarie:

- **visibilità**: chiara collocazione nell'organigramma aziendale che rispetti il requisito fondamentale dell'autonomia e che permetta anche
  - **l'accessibilità** da parte dei lavoratori e delle altre figure (SPP, DL, dirigenti, preposti, RLS)
- **strutture adeguate** (locali idonei e accessibili ai lavoratori, risorse materiali)
- **numero di MC/ore di lavoro a disposizione, personale di supporto** adeguati alle esigenze e dimensioni aziendali (rischi lavorativi, n. di dipendenti, distribuzione delle strutture sul territorio ,...)
  - **flussi informativi dedicati (art. 18, c. 2)**
- **consultazione e reale interrelazione** del MC con DL e Dirigenti
- **accesso alle informazioni di carattere tecnico/scientifico/normativo**



# Medico Competente



**COLLABORA  
con il DL e  
RSPP :**

**alla valutazione dei rischi** anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria

**alla predisposizione dell'attuazione delle misure** per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

**all'attività di formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza

**alla organizzazione del servizio di primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro

**alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute**, secondo i principi della responsabilità sociale

**alla programmazione del controllo dell'esposizione** dei lavoratori



# **VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI:**

**effettuata dal DL  
(obbligo indelegabile)**

**in collaborazione con il RSPP e il MC  
(nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria)**

## Articolo 41 - **Sorveglianza sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente...
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.



**Rischi lavorativi**  
per i quali è previsto dalla normativa  
l'obbligo della sorveglianza sanitaria:



**movimentazione manuale**

**agenti biologici**

**agenti chimici pericolosi**

**amianto, agenti mutageni e cancerogeni**

**videoterminali**

**vibrazioni meccaniche**

**rumore**

**CEM**

**radiazioni ottiche artificiali**

**lavoro notturno**

**radiazioni ionizzanti**

**Lavoro nei cassoni ad aria compressa, cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive,  
esposizione a silice libera cristallina**

**Rischi per terzi:**

**assunzione di alcol**

**assunzione di droghe**

## **Problemi - rischi per "terzi":**

**Rimangono insolute le problematiche derivanti dal  
potenziale pericolo nei confronti di terzi  
per alcune patologie:**

**Malattie infettive  
Patologie psichiatriche**

**e da situazioni organizzative**



## Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

### **3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:**

b) per accertare stati di gravidanza;

c) **negli altri casi vietati dalla normativa vigente. (art. 5 L. 300/70 – Statuto dei lavoratori);**

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. **Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento... sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.**

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio...



# Dipendenza da alcol

## L. 125/2001 art. 15



### Disposizioni per la sicurezza sul lavoro.

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo **i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro** possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
3. **Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate** che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.



## **Provvedimento 16 marzo 2006**

### **Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato le regioni e le province autonome**

#### **Art. 1 – Attività lavorative a rischio**

Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche .....  
sono quelle individuate nell' All.1



<p>➤ <b>Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:</b>  a) impiego di gas tossici (art. 8 del R.D. 09/01/1927 e s.m.); b) conduzione di generatori di vapori (D.M. 01/03/1974); c) attività di fochino (art. 27 del D.P.R. 302/1956); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del R.D. 635/1940); e) vendita di fitosanitari (art. 23 del D.P.R. 290/2001); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (D.P.R. 1450/1970 e s.m.); g) manutenzione degli ascensori (D.P.R. 162/1999);</p>
<p>➤ <b>Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del D.Lgs 334/1999);</b></p>
<p>➤ <b>Sovrintendenza ai lavori previsti dagli artt. 236 e 237 del D.P.R. 547/1955;</b></p>
<p>➤ <b>Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica; caposala e ferrista;</b></p>
<p>➤ <b>Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;</b></p>
<p>➤ <b>Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;</b></p>
<p>➤ <b>Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione di porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;</b></p>
<p>➤ <b>Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:</b>  a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il permesso della patente di guida categoria B, C, D, E e quelle per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobili; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;</p>
<p>➤ <b>Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;</b></p>
<p>➤ <b>Lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;</b></p>
<p>➤ <b>Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;</b></p>
<p>➤ <b>Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;</b></p>
<p>➤ <b>Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;</b></p>
<p>➤ <b>Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.</b></p>

**Provvedimento (naz.) del 30/10/2007 Intesa, ai  
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  
2003, n. 131, in materia di  
accertamento di assenza di tossicodipendenza**




**ALLEGATO - I MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA  
SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI**

- 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
  - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni)
  - b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302)
  - c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
- 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplici attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attività di sicurezza

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa





- d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
  - e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri
  - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
  - g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi
  - h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo
  - i) personale certificato dal registro aeronautico italiano
  - l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
  - m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
  - n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
- 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.





# Statuto dei lavoratori Legge 300/70 Art. 5

“Sono **vietati** accertamenti da parte del datore di lavoro sulla **idoneità** e sulla **infermità per malattia o infortunio** del lavoratore dipendente”.

Di conseguenza il datore di lavoro non può chiedere al medico competente di visitare i lavoratori al di fuori delle circostanze previste dalla normativa.

## Articolo 41 - **Sorveglianza sanitaria**

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato...può essere anche preassuntiva
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori...
- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta...
- d) **visita medica in occasione del cambio della mansione**...
- e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti (agenti chimici pericolosi, amianto, cancerogeni, biologici di 3° e 4° gruppo, etc)...
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, **a seguito di assenza per motivi di salute (malattia o infortunio) di durata superiore ai sessanta giorni continuativi**...



## SORVEGLIANZA SANITARIA

### ➤ Visita medica preventiva preassuntiva

- non obbligatoria
- effettuabile **dal Medico Competente o dall'Organo di Vigilanza**
- volta alla formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica
- **necessita della definizione di una mansione specifica**

## SORVEGLIANZA SANITARIA

### ➤ **Visita medica periodica**

La periodicità, qualora non espressamente prevista dalla normativa, è **“di norma annuale”**.

Può assumere cadenza diversa, a giudizio del medico competente, in funzione della **valutazione del rischio**, o in base alle **condizioni di salute del lavoratore**.



# SORVEGLIANZA SANITARIA

## ➤ **Visita medica di cessazione**

- **agenti cancerogeni**
- **agenti chimici pericolosi**
- **agenti biologici 3° 4°  
(informazione)**

## SORVEGLIANZA SANITARIA

- **Visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 gg. continuativi”**
  - **N.B. Informativa!!!**
  - **Malattia / Infortunio**
- **Difficoltà operativa nell’effettuazione prima della ripresa del lavoro**

## **La visita a richiesta**

- in relazione ai rischi lavorativi a giudizio del medico competente
- in relazione ad un'alterazione dello stato di salute correlato ad una condizione patologica di certa origine extralavorativa, che tuttavia possa rappresentare una controindicazione all'espletamento della mansione.

**Es.: persone con disabilità,  
rientro al lavoro  
in seguito ad infortunio,  
a patologia grave, etc**

**ma anche**

**possibilità di gestione  
dei rischi "non normati"**

## **Esempi rischi "NON NORMATI":**

**Posture incongrue / fisse obbligate**

**"Stress" sul luogo di lavoro  
(burn-out, mobbing, incongrua organizzazione del lavoro, ...)**

**Affaticamento visivo**

**Problemi - rischi "NON NORMATI"**

—

**problematiche emergenti:**

**Oltre al lavoratore immigrato**

**Il lavoratore "anziano" !!!!**

**AGEING**

## **Il lavoratore "anziano" !!!!**

### **AGEING**

**Si calcola che in Europa la fascia di età compresa fra 55 e 64 anni aumenterà di circa 16.2% (9,9 milioni) tra il 2010 e il 2020, realizzando un invecchiamento della forza-lavoro**

**mai**


**presentatosi prima**

# Il lavoratore "anziano" !!!!


## AGEING

### Nostri dati 2017:

**Età media: 55 anni**



### Popolazione visitata 2017 distribuzione per età'



# Il lavoratore "anziano" !!!!

## AGEING

Trend > 60 anni:

**2015: 9%**

**2016 : 10%**

**2017 : 13%**



**Le visite  
indicate nell'art. 41  
sono volte alla formulazione**



**di un  
giudizio di idoneità  
alla  
mansione specifica**

# MANSIONE SPECIFICA

nella formulazione e interpretazione di un giudizio di idoneità  
è necessario

tener conto che il problema in esame  
**non è quello relativo ad una valutazione dell'idoneità  
al lavoro generico,**

ma

considerare  
la mansione  
nella sua  
**specificità e complessità**



# **MANSIONE**



**attribuzione stabile di compiti lavorativi  
a una persona  
o  
a un gruppo di persone**

# MANSIONE



**gruppo di lavoratori  
con stessa mansione e profilo di rischio**

=

**GRUPPO OMOGENEO**



## **Rischio biologico**

**La gestione del rischio biologico prevede l'effettuazione di visite / accertamenti in occasione di "contatto" significativo con agenti biologici:**

- ferite da punta, da taglio, contaminazioni con materiale potenzialmente infetto – rischio infezioni emotrasmissibili**
- esposizione a Mycobacterium Tuberculosis (contatto stretto)**

# Sorveglianza Sanitaria



Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti **giudizi relativi alla mansione specifica**:

*Idoneità*

*Idoneità parziale, temporanea o permanente*

**con prescrizioni**

**con limitazioni**

*Inidoneità, temporanea o permanente*

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso **ricorso**, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).

il medico competente informa **per iscritto** il datore di lavoro e il lavoratore (art.41, comma 8)

# MANSIONE SPECIFICA

**VALUTAZIONE**



**Dell'adattamento DEL LAVORO ALL'UOMO**

**(Dell'adattamento DELL'UOMO AL LAVORO)**

Nel complesso delle misure di prevenzione

**la sorveglianza sanitaria**

**è**

**l'unica**

che ne prevede

**l'adattamento**

**alle caratteristiche individuali**

**del singolo lavoratore**

**in relazione a**

**specifiche mansioni - compiti reali**



# **Il rispetto di eventuali valori limite**

fissati dalla normativa non costituisce una garanzia assoluta

che tutti i lavoratori esposti siano tutelati, perché

diversa è

**la suscettibilità individuale**

di ciascuno in ragione delle **differenze di genere,**

**dell'età, delle caratteristiche genetiche,**

**della coesistenza di eventuali patologie extralavorative, disabilità,**

**nonché di stati particolari (gravidanza).**

## **SORVEGLIANZA SANITARIA**

## **OCCUPATIONAL HEALTH SURVEILLANCE**

**La sorveglianza sanitaria, con il conseguente giudizio di idoneità alla mansione specifica, non può assolutamente essere**  
**alternativa**  
**alle misure di prevenzione “primaria” sull’ambiente, ma piuttosto deve essere**  
**complementare**  
**ad esse.**

**L'attività del Medico Competente  
è svolta**

**secondo i principi della Medicina del Lavoro  
e  
del Codice Etico della Commissione internazionale  
di Salute Occupazionale  
(ICOH).**

## **Codice etico**

**ICOH – International Commission on Occupational Health**

**[http://www.ichweb.org/site\\_new/ico\\_core\\_documents.asp#](http://www.ichweb.org/site_new/ico_core_documents.asp#)**


## **Il protocollo**

**è l'insieme delle visite e degli accertamenti  
con la relativa periodicità  
in riferimento ad una  
specifica azienda,  
con le sue peculiari condizioni di rischio,**

**tenuto conto anche delle specifiche  
condizioni organizzative / procedurali.**

**Può essere modificato  
con provvedimento motivato dall'Organo di Vigilanza.**

# La qualità in Sanità



**Ogni dimensione della qualità ricomprende una parte dell'altra.**



**In medicina **appropriatezza** vuol dire fare:**

**Le cose giuste  
Nel modo giusto  
Per la persona giusta  
Al momento giusto  
Al costo giusto**

**..... ed essere capaci di dimostrarlo**



 **Altri compiti connessi alla sorveglianza sanitaria:**

**- consegna di copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione;**

**l'originale della cartella deve essere conservata dal DL per almeno 10 anni, salvo diverse prescrizioni di legge**


**(40 aa. cancerogeni/mutageni e agenti biologici causa di infezioni consistenti o latenti, o malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o con gravi sequele)**

**- invio all'ISPEL della cartella sanitaria e di rischio e delle annotazioni del registro degli esposti (a cancerogeni) alla cessazione del lavoratore (mutageni/cancerogeni/amianto, agenti biologici 3° 4° gruppo iscritti nel registro degli esposti)**

**- consegna formale della documentazione sanitaria al DL al momento della cessazione dell'incarico**

**Altri compiti:**

**comunicazione al Ministero del Lavoro  
mediante autocertificazione circa il possesso dei titoli e requisiti di legge**



**Iscrizione negli elenchi ministeriali**

 Altri compiti:

partecipazione alla  
**RIUNIONE PERIODICA DI SICUREZZA**  
di cui all'art. 35,

in occasione della quale comunica per iscritto a  
DL, RSPP, RLS  
**i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria**



**Raccolta / elaborazione  
dei dati anonimi collettivi  
della sorveglianza sanitaria - DAC :**

**come momento**

**di riflessione,  
verifica,  
e**

**presupposto per programmazione futura.**

 **Altri compiti:**  
**Raccolta / elaborazione dei dati :**

**Art. 40**

**Relazione sanitaria all'Organo di vigilanza**  
**entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento**

- secondo format individuato dalle Regioni
- da inoltrare per "via telematica".

 Altri compiti:

**visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno**

**o a cadenza diversa stabilita in base alla VR;  
la cadenza diversa deve essere riportata dal DL nel DVR**

🌐 Altri compiti:

partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

es: mediante le **indagini ambientali**

(i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della VR e della sorveglianza sanitaria)

e soprattutto

mediante l'effettuazione del  
**MONITORAGGIO BIOLOGICO**

## Altri compiti:

da: L.G. sorveglianza sanitaria SIMLII, 2004

**Tabella 1: Differenze tra sorveglianza sanitaria e monitoraggio degli effetti biologici**

Sorveglianza sanitaria		Monitoraggio degli effetti biologici
Lavoratore	CHI SI VALUTA	Lavoratore o gruppi di lavoratori
Stato di salute	COSA SI VALUTA	Pericolosità delle condizioni di lavoro
Idoneità del lavoratore	PERCHÉ	Idoneità del lavoro
Clinica	METODOLOGIA	Epidemiologica
Specifici	TEST IMPIEGATI	Sensibili
Valori di riferimento	CONFRONTO CON	Gruppo di controllo
Dicotomiche	VARIABILI USATE	Continue
Diagnosi di malattia o ipersusceptibilità	CONCLUSIONE	Esclusione malattie



 Altri compiti:

**collaborazione per quanto di competenza  
alla VR**

e

**alla predisposizione dell'attuazione  
delle misure per la tutela  
della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori**

 Altri compiti:

consultazione del MC

**nella scelta dei DPI**

 Altri compiti:

collaborazione alla predisposizione del servizio di  
**PRIMO SOCCORSO**

● Altri compiti:

**collaborazione**

**all'attività di informazione / formazione dei lavoratori,**

sia per la prevenzione dei rischi specifici,

sia

per l'addestramento dei lavoratori  
designati alla gestione dell'emergenza

## Art. 18 comma 1 - **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

**Comma 1 lettera c:** “nell’affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”;



**Azienda ASL Rieti**  
**Via del Terminillo, 42 – Rieti**  
**Coordinamento Medici Competenti**



## Art. 18 comma 1 - **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Comma 1 lettera g: “**inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste** dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”;



Art. 18 comma 1 - **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Comma 1 lettera g: “**richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori** delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro....”;

Art. 20 comma 2, lett. i - **Obblighi dei lavoratori**

**“sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”**”.



**Azienda ASL Rieti**  
**Via del Terminillo, 42 – Rieti**  
**Coordinamento Medici Competenti**



## Art. 18 comma 1 - **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

Comma 1 lettera bb: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”;





D.Lgs 81/2008

**Art. 299**  
**Esercizio di fatto di poteri direttivi**



“Le posizioni di garanzia relative

ai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. b), d, ed e)  
- datore di lavoro, dirigente, preposto –

gravano altresì su colui il quale,  
pur sprovvisto di regolare investitura,  
**eserciti in concreto i poteri giuridici**  
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

**Gli obblighi sono penalmente rilevanti  
nei confronti delle figure titolari degli stessi.  
Sanzioni: D.lgs 81/2008 Art. 55 e seguenti**

**Conferma:  
Ispettorato Nazionale del Lavoro**

**Lettera circolare 12 ottobre 2017, prot. 3**

**Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare  
in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori**



## Art. 18, c. 2 D.lgs 81/2008

**Obblighi informativi** del DL nei confronti di Medico Competente e Responsabile SPP, volti a facilitare la collaborazione ai fini della VR e implicitamente a migliorare l'integrazione aziendale di queste figure.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;*
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r (infortuni) e quelli relativi alle malattie professionali;*
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*



Il Medico Competente  
è perciò titolare di  
**propri flussi informativi,**

**non alternativi / complementari a quelli del SPP,**

necessari allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 25  
del D.lgs 81/2008,  
e di cui dovrebbe risultare traccia nell'ambito  
dell'organizzazione aziendale.



## Procedura

per l'invio a visita medica dei lavoratori ex art.  
2 del D.Lgs 81/2008 s. m. e i. ed ex art. 60 D.lgs  
230/95 e s.m.i.

ai sensi del D.lgs 81/2008 Art. 18, c. 1, e  
del Regolamento aziendale  
(D. 580/DG del 30/09/14 e 614/DG del  
10/10/14)




**Il Dirigente Delegato/Responsabile :**

- **concorda l'appuntamento per l'invio a visita** del lavoratore con il personale di segreteria della UOS "Medici Competenti" previo contatto telefonico al numero **0746/279734**
- **Invia relativa comunicazione formale** (al fine di dimostrare l'adempimento alla norma) al lavoratore interessato ed al Medico Competente utilizzando il modulo presente sul sito aziendale al numero di **fax 0746/278727**,  
o alla **mail medico.competente@asl.rieti.it**.

**Alle stessa mail o allo stesso fax il Dirigente può comunicare le informazioni riguardanti i lavoratori afferenti alla sua struttura (ingresso, cessazione, cambio mansione di lavoratori, etc). Tutti i dati sono su Intranet: Staff - Medico Competente.**





SISTEMA SANITARIO REGIONALE



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781  
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577

UO .....

Rieti,

PROT.N. \_\_\_\_\_

Alla c.a. del  
Sig./Dott./ \_\_\_\_\_

e p.c. al Medico Competente  
Dr. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** visite ex articolo 41, D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 230/95

In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008, articoli 20 e 41, e dal D.Lgs 230/95 si comunica che la S.V. e/o le SS. LL. è convocata a visita medica  
( ) PREVENTIVA ( ) PERIODICA; ( ) ASSENZA MOTIVI DI SALUTE > 60 gg; ( ) CAMBIO MANSIONE ( ) CESSAZIONE presso l'ambulatorio sito in

RIETI - VIA DEL TERMINILLO, 42 ( blocco 5, 1 piano a dx, vicino SMI ).

COGNOME NOME	MANSIONE	ORARIO di lavoro (A)	DATA visita	ORA visita
		(1) (2) (3) (4)		

➤ (A) 1. Giornaliero; 2. Con turnazione giornaliera; 3. Con turnazione notturna; 4. Effettua pronta disponibilità

Si ricorda che la presentazione a visita medica costituisce un obbligo penalmente rilevante per il lavoratore ai sensi del D.lgs 81/2008, art. 20, c. 1, lett. i.

Direttore/Responsabile di .....

TIMBRO / FIRMA leggibile



**Azienda ASL Rieti**  
**Via del Terminillo, 42 – Rieti**  
**Coordinamento Medici Competenti**



## Il giudizio di idoneità

è comunicato in forma scritta al Dirigente delegato/responsabile via mail o fax; inoltre, qualora non firmato al termine della visita, al lavoratore interessato tramite mail o tramite il Dirigente, che in tal caso invierà al Medico Competente il giudizio firmato da entrambi al numero di fax : 0746/278727.





AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI - SORVEGLIANZA SANITARIA

Data..... Al DIRETTORE SANITARIO DELL'OSPEDALE di RIETI  
 Al DirettoreDAPS  
 Al Direttore Del Personale  
 Al Responsabile/Direttore Struttura \_\_\_\_\_  
 Al Coordinatore Struttura  
 Al lavoratore sottomenzionato

Prot.....

**GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA**

Il lavoratore \_\_\_\_\_ adibito alla mansione di \_\_\_\_\_  
 nell'U.O. \_\_\_\_\_

**GIUDIZIO DI IDONEITA' per R.I.**  
 Classificato in categoria  A  B è stato sottoposto in data \_\_\_\_\_ a visita medica  
 preventiva  periodica  eccezionale  controllo cessazione inidoneità  straordinaria  fine rapporto lavoro  
 con il seguente esito:  
 IDONEO  
 IDONEO alle seguenti condizioni \_\_\_\_\_

NON IDONEO  
 Il presente giudizio è valido sino alla data: \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

IL MEDICO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA MEDICA  
 Dr.ssa Paola Del Bufalo

**GIUDIZIO DI IDONEITA' per gli altri fattori di rischio**  
 è stato sottoposto in data \_\_\_\_\_ a visita medica  Preventiva  
 Periodica  Cambio mansione.  A richiesta  Assenza > 60 gg. motivi salute,  Straordinaria  Cessazione  
 per esposizione a:  
 Agenti biologici  Movimentazione manuale  Cancerogeni/mutageni,  Agenti chimici (Tit. VIII Capo I)   
 Vibrazioni WB  Vibrazioni HA  Rumore  Lavoro notturno  Videoterminali  CEM  ROA  Altro

con il seguente esito:  
 IDONEO  
 IDONEO con PRESCRIZIONI \_\_\_\_\_  
 IDONEO con LIMITAZIONI \_\_\_\_\_

INIDONEO TEMPORANEAMENTE  INIDONEO PERMANENTEMENTE

Il presente giudizio è valido sino alla data: \_\_\_\_\_  
 NECESSITA' DI VISITA DI CESSAZIONE  SI  NO

NOTE \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ IL MEDICO COMPETENTE  
 Dr.ssa Paola Del Bufalo

Il lavoratore dichiara di essere stato informato sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria e degli accertamenti integrativi eseguiti. Dichiaro, inoltre, che i suoi dati anamnestici sono stati espressi correttamente.  
 Avverso il giudizio è ammesso ricorso all'Organo di vigilanza territorialmente competente, ai sensi dell'art. 41, c. 9 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. o all'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro, ai sensi dell'art. 95 D.lgs 230/95 e s.m.i. entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo.

Firma del Lavoratore \_\_\_\_\_ Data di trasmissione \_\_\_\_\_  
 Data di trasmissione al Datore di lavoro \_\_\_\_\_



## Report giornaliero

**Al termine di ogni giornata di visite il MC invia un report  
contenente le visite effettuate, il loro esito e  
gli eventuali non presentati.**





**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI**  
 Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
 C.F. e P.I. 00821180577  
 STAFF DIREZIONE GENERALE  
 SORVEGLIANZA SANITARIA  
 Medico Competente Coordinatore: Dr.ssa Paola Del Bufalo

Tel. 0746279405- 9407-9408 - FAX 0746 278727 - email: medico.competente@asl.rieti.it

Prot. \_\_\_\_\_

Rieti, \_\_\_\_\_

Al Direttore DAPS Dr. Vittorio Falchetti  
 Al Direttore DMO  
 Al Direttore del Personale Dott.ssa Ornella Serva

Oggetto: Elenco del personale convocato in data \_\_\_\_\_ a visita medica, ai sensi del D.L.gs 81/2008 e del D.L.gs 230/95, e relativi giudizi di idoneità alla mansione specifica allegati.

NOMINATIVO	U.O.	MANSIONE	GIUDIZIO D.lgs 81/2008	GIUDIZIO D.lgs 230/95	LIMITAZIONI / PRESCRIZIONI	ACCERTAMENTI
			↑	↑	↑	

Si ricordano gli obblighi stabiliti dall'art. 18 del D.lgs 81/2008 per datore di lavoro e dirigenti: obbligo di inviare a visita medica i lavoratori entro le scadenze previste e di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano esposti a rischio lavorativo in mancanza del giudizio di idoneità del medico competente. Analogamente si ricorda che è obbligo del lavoratore sottoporsi ai controlli previsti dal D.lgs 81/2008 o comunque disposti dal medico competente (art. 20).

\* ACCERTAMENTI NON ULTIMATI: (1) ACCERTAMENTI DA PIANO SANITARIO (2) ACCERTAMENTI ULTERIORI e/o richiesti in corso di visita  
 NP = NON PRESENTATO A VISITA MEDICA



IL MEDICO COMPETENTE  
 Dott.ssa Paola Del Bufalo



**Azienda ASL Rieti**  
 Via del Terminillo, 42 - Rieti  
 Coordinamento Medici Competenti



## Procedura per l'invio a visita medica dei lavoratori

Le tipologie di visite riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono le seguenti, **ex art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08 s. m. e i.:**

- visita preventiva;
- visita periodica;
- visita medica dopo 60 giorni di assenza per motivi di salute;
- **visita di cambio mansione** (in occasione di un cambio significativo del contenuto di lavoro in relazione ai rischi,

**es.:**

cambio Unità Operativa del lavoratore, cambio di orario: effettuazione/non effettuazione di lavoro notturno; cambio mansione in adempimento a prescrizioni/limitazioni del Medico Competente);

- visita di cessazione;

inoltre le tipologie di visite **ex D.lgs 230/95** sono:

- preventive;
- periodiche;
- straordinarie;
- eccezionali;
- di cessazione.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**Azienda ASL Rieti**  
**Via del Terminillo, 42 – Rieti**  
**Coordinamento Medici Competenti**





## VISITA A RICHIESTA

Il lavoratore o soggetto equiparato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 81/08 s. m. e i. può in ogni momento chiedere una visita a richiesta (art. 41 D.lgs 81/2008) al Medico Competente di assegnazione usufruendo del **modulo** presente sul sito intranet:  
Staff/Medico Competente/Modulistica





 REGIONE LAZIO 

**VISITA MEDICA A RICHIESTA**

AL MEDICO COMPETENTE

Dr. / Dr. ssa \_\_\_\_\_

STAFF DIREZIONE GENERALE

**OGGETTO: richiesta visita medica ex art. 41, c. 2, lett. c**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in servizio presso U.O.  
/DIREZIONE \_\_\_\_\_  
Presidio/Distretto \_\_\_\_\_ chiede di essere  
sottoposto/a a visita medica a richiesta ai sensi dell'art. 41, c. 2, lett. c, D. L. vo 81/2008.

Rieti, \_\_\_\_\_

FIRMA del LAVORATORE  
\_\_\_\_\_



## ***MANCATA EFFETTUAZIONE degli accertamenti prescritti dal Medico Competente / Autorizzato***

Gli **accertamenti eseguiti** presso le strutture devono essere inviati, da parte della struttura esecutrice, al MC/A in busta chiusa; gli esami di laboratorio afferiscono attualmente tramite intranet.

**Tutti gli accertamenti complementari vanno accettati come richiesti dal Medico Competente.**

In caso di accertamenti sanitari richiesti dal MC/A e non pervenuti quest'ultimo non può procedere alla formulazione del giudizio di idoneità.



## RIEPILOGHI MENSILI - FILES

Al fine di supportare i Dirigenti Delegati/Responsabili e di verificare reciprocamente le **informazioni** fornite riguardanti i lavoratori (assegnazione alla UO, pensionamento, aspettativa/lunga malattia/astensione per gravidanza, etc), in un'ottica di vicendevole collaborazione, il personale infermieristico della UOS Medico Competente deputato alla gestione dei files/sorveglianza sanitaria invia tempestivamente al SICO la parte dei files di gestione della sorveglianza sanitaria priva delle informazioni sensibili ai sensi del D.lgs 196/03, e relativa all'ultimo giorno del mese precedente (si veda indicazione in mail).

### **Il SICO trasmette via mail a ciascun Dirigente la parte delle informazioni di propria spettanza**

(ultima visita effettuata, prossima visita, giudizio di idoneità formulato/in corso per mancanza di accertamenti).





# FILE EXCEL

Il file excel permette con appositi semplici comandi  
**la selezione di singoli item,**

come:

UO, Responsabile, Medici, Infermieri, Visite scadute, Visite in  
accertamenti, etc

Es:

Dentro “DIREZIONE SANITARIA”:  
Sterilizzazione, Poliambulatorio, Ufficio...



## LEGENDA FILE GESTIONE VISITE

Colonne:

- VARIAZIONI :
  - A = assunzione
  - C = cessazione (trasferimento, pensionamento, mancata conferma, dimissioni, etc)
  - CMU = cambio mansione (cambio mansione uscita da posizione)
  - CM = cambio mansione inserimento in posizione
  
- DATA VARIAZIONI : data di arrivo della comunicazione inerente assunzione, cessazione, cambio mansione, malattia, assenza per gravidanza, ferie, aspettativa, etc)



## LEGENDA FILE GESTIONE VISITE

Colonne:

- F (Fattori) RISCHIO :
  - MM = movimentazione manuale
  - LN = lavoro notturno
  - AB = agenti biologici
  - AC = agenti chimici
  - VDT = videoterminali
  - P = postura
  - CEM = campi elettromagnetici
  - Alcol
  - RI (Radiazioni ionizzanti): A/B



## LEGENDA FILE GESTIONE VISITE

Colonne:

- TIPOLOGIA DI VISITA :
  - VP = visita preventiva
  - PER = periodica
  - CM = cambio mansione
  - 60 = dopo 60 gg motivi salute
  - C = cessazione
  - R = richiesta



## LEGENDA FILE GESTIONE VISITE

Colonne:

- TIPOLOGIA DI GIUDIZIO :
  - IDONEO
  - PIDONEO (con prescrizione/limitazione)
  - NIDONEO (non idoneo)
  - ACCERTAMENTI = idoneità non conclusa per accertamenti in corso



## LEGENDA FILE GESTIONE VISITE


Colonne:

– TIPOLOGIA PRESCRIZIONE/LIMITAZIONE :

MM / LN / AB / AC / GUANTI / VDT / CEM / ALTRO



# Procedura ricollocazione lavoratori con limitazioni



31

# Procedura ricollocazione lavoratori con limitazioni – PIANO DI LAVORO



REGIONE LAZIO  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781  
Codice fiscale e Partita IVA 00821190977

Prot. \_\_\_\_\_ Rieti, \_\_\_\_\_

U.O.  S.D. \_\_\_\_\_

Direttore U.O.: Dott. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Direttore Dip.to: Dott. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Coord. Inf.co/Ostetrico: Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Coord. Tecnico di Laboratorio: Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Coord. Tecnico di Radiologia: Dott. /Dott.ssa \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Coord. Tecnico di Riabilitazione: Dott. /Dott.ssa \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

PIANO di LAVORO COMUNE di: \_\_\_\_\_

PIANO di LAVORO PERSONALIZZATO di:

PERMANENTE

TEMPORANEO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

OSS COGNOME NOME \_\_\_\_\_

Infermiera NOME COGNOME \_\_\_\_\_

Tecnico di Laboratorio NOME COGNOME \_\_\_\_\_

Tecnico di Radiologia NOME COGNOME \_\_\_\_\_

Tecnico di Riabilitazione NOME COGNOME \_\_\_\_\_

ADDETTA/O A: \_\_\_\_\_

### Tipo di turno:

Giornaliero orario M \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_

Turnista orario M \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

Part-time orario M \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_

Reperibilita' n° \_\_\_\_\_ /mese  diurna  notturna

### Dotazione posti letto / ambulatori:

Posti Letto: n° \_\_\_\_\_



## Procedura ricollocazione lavoratori con limitazioni – PIANO DI LAVORO

- Posti Letto Week: n°/  
 Posti Letto Subintensiva: n°  
 Letti Operatori n°/  
 Ambulatori: n°/                       Accessi: n°/

### Tipologia utenti

- Autosufficienti: \_\_\_\_ %  
 Parzialmente autosufficienti: \_\_\_\_ %  
 Non Autosufficienti: \_\_\_\_ %

### Ausili Presenti e In Uso:

- Sollevatore Meccanico/Idraulico n°                       Teli ad alto scorrimento n°  
 Sollevatore attivo n°     Carrozzine/comode n°  
 Letti idraulici/elettrici n°                                       Carrello da trasporto materiale n°  
 RollBoard n°     Altri Ausili  
 Barelle regolabili in altezza n°

### Personale Sanitario in servizio

Operatori con limitazione per MMC/MMP:    Qualifica n° \_\_\_\_\_    Qualifica n° \_\_\_\_\_

WEEK	MATTINA	POMERIGGIO	NOTTE	REPERIBILE
DEGENZA				
SUBINTENSIVA				
T.I.				
S.O.				
AMBULATORI				
TOTALE				

T: turnista G: giornaliero

Note

---



---

2

## Procedura ricollocazione lavoratori con limitazioni – PIANO DI LAVORO

- TURNO MATTINA TURNISTA**  
 **TURNO MATTINA GIORNALIERO**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ che prevedono MMP*	frequenza media/turno	durata complessiva	n° operatori	ausili	note
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

**Postura incongrua**

NO  SI; Se sì:  Torsione  Inclinazione in avanti  Flessione \_\_\_\_\_

**Ostacoli ambientali**

NO  SI Quali \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE ATTIVITÀ che prevedono MMC	frequenza media/turno	durata complessiva	n° operatori	peso massimo	note
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

**Postura incongrua**

NO  SI; Se sì:  Torsione  Inclinazione in avanti  Flessione \_\_\_\_\_

**Ostacoli ambientali**

NO  SI Quali \_\_\_\_\_

Note

# INTRANET STAFF – MEDICO COMPETENTE

Coordinamento Medico Competente  
[Medico.competente@asl.rieti.it](mailto:Medico.competente@asl.rieti.it)

Segreteria per visite 9734

Medico Competente Coordinatore  
9737 – [p.delbufalo@asl.rieti.it](mailto:p.delbufalo@asl.rieti.it)



A photograph of several hot air balloons floating in a blue sky with scattered white clouds. The balloons are silhouetted against the sky, with some showing colorful stripes. In the foreground, the dark silhouettes of the unique rock formations of Cappadocia are visible. The text "Grazie per la vostra attenzione" is overlaid in the center in yellow.

**Grazie per la vostra attenzione**